

**COMUNE DI
POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO PER
IL DIRITTO DI
INFORMAZIONE E DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DD. 26.11.2008

IN VIGORE DAL 15.12.2008

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

INDICE

Art. 1 Oggetto.....	Pag. 3
Art. 2 Pubblicità sull'attività dell'Amministrazione comunale.....	Pag. 3
Art. 3 Titolari del diritto di accesso.....	Pag. 4
Art. 4 Documento amministrativo.....	Pag. 4
Art. 5 Notifica ai controinteressati.....	Pag. 5
Art. 6 Accesso informale.....	Pag. 5
Art. 7 Accesso formale.....	Pag. 5
Art. 8 Esame ed esito della richiesta di accesso.....	Pag. 6
Art. 9 Accoglimento della richiesta.....	Pag. 6
Art. 10 Diniego della richiesta.....	Pag. 7
Art. 11 Differimento del diritto di accesso.....	Pag. 7
Art. 12 Modalità di esercizio del diritto di accesso.....	Pag. 7
Art. 13 Atti sottratti all'accesso.....	Pag. 8
Art. 14 Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali.....	Pag. 9
Art. 15 Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi diffusi.....	Pag. 9
Art. 16 Divieto di ostacolo all'esercizio dell'attività amministrativa.....	Pag. 9
Art. 17 Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso.....	Pag. 10
Art. 18 Entrata in vigore.....	Pag. 10

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il diritto all'informazione sugli atti pubblici e il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale, secondo principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto comunale, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'articolo 74 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dal capo VI della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali stabiliti dalla legislazione nazionale in materia, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2
Pubblicità sull'attività dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di favorire la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune rende pubblici, con gli strumenti ritenuti più idonei:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) i regolamenti comunali;
 - c) gli strumenti urbanistici di natura programmatica completi di cartografia;
 - d) le deliberazioni del consiglio comunale;
 - e) le deliberazioni della giunta comunale;
 - f) gli oggetti delle determinazioni dei responsabili di servizio;
 - g) l'avviso di aggiudicazione ed il verbale di gara relativi agli appalti di opere pubbliche, fatte salve le ulteriori indicazioni richieste da specifiche disposizioni normative;
 - h) in generale, tutti gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva di lavoro.
3. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, è esposto all'albo comunale, per la durata di quindici giorni feriali consecutivi, l'elenco degli oggetti adottati; in particolare:
 - a) l'elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale è esposto entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro adozione;
 - b) l'elenco degli oggetti delle determinazioni dirigenziali e degli altri atti pubblici è esposto entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro adozione.
4. Non sono pubblicati gli atti di cui al comma 1 contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, al fine di garantire la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici di cui al presente articolo e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, sulla propria rete civica nonché attraverso strumenti informatici o telematici.

6. Per garantire la trasparenza nelle procedure finalizzate alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale presso aziende, enti o istituzioni ne viene data informazione ai cittadini attraverso la rete civica. Attraverso identiche forme di pubblicità vengono resi noti i nominativi dei rappresentanti nominati o designati.
7. L'Amministrazione comunale assicura una precisa e puntuale informazione sulla propria attività con ogni mezzo di diffusione e comunicazione idoneo.
8. Ogni persona, fisica o giuridica, ha diritto di essere informata sull'attività dell'Amministrazione comunale e di avere copia degli atti di cui al comma 1, mediante richiesta scritta alla Segreteria comunale.
9. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta immediatamente mediante esibizione dei documenti. Se particolari circostanze lo richiedono, l'esibizione dei documenti o l'estrazione di copia può essere differita d'intesa con la persona richiedente.
10. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
11. Qualora la persona ne faccia richiesta, la copia deve essere autenticata, previo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 3

Titolari del diritto di accesso

1. I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa presentazione di richiesta motivata.

Art. 4

Documento amministrativo

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall'amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei medesimi.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dall'Amministrazione comunale.
3. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale che non abbiano la forma del documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
4. L'Amministrazione comunale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione comunale.
6. Sono fatte comunque salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5

Notifica ai controinteressati

1. L'Amministrazione comunale è tenuta, entro 15 giorni, a dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
2. I soggetti controinteressati sono le persone che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale decide in ordine alla richiesta.
4. I termini per la conclusione del procedimento di accesso si intendono sospesi dal giorno in cui l'Amministrazione comunale dà comunicazione ai soggetti controinteressati e fino al decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione suddetta da parte dei controinteressati.

Art. 6

Accesso informale

1. Qualora gli atti richiesti siano disponibili e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse e non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante richiesta scritta alla Segreteria comunale e la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione dei documenti ed estrazione di copie, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2.

Art. 7

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accesso informale, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta motivata, presentata alla Segreteria comunale, secondo le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. L'Amministrazione comunale predispone apposita modulistica a disposizione degli interessati.
3. La richiesta può riguardare anche più documenti, fermo restando che la stessa deve essere formulata in modo da consentire all'Amministrazione comunale l'identificazione dei documenti

richiesti.

4. La richiesta di accesso deve contenere:

- a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;
- b) l'indicazione dei documenti oggetto della richiesta o di tutti gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
- c) la motivazione, specificando e, ove necessario, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- d) le modalità di esercizio dell'accesso;
- e) l'indicazione dell'eventuale rilascio in copia conforme all'originale;
- f) la data e la sottoscrizione del richiedente.

4. L'Amministrazione comunale, se richiesta, è tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso, anche mediante annotazione in calce alla richiesta stessa.

5. Qualora la richiesta di accesso sia presentata dal rappresentante del soggetto legittimato, il richiedente è tenuto a dimostrare i propri poteri di rappresentanza.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione comunale ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine di cui all'articolo 8 comma 1 è sospeso dalla data di invio di tale comunicazione all'interessato fino alla data di ricevimento della richiesta perfezionata.

Art. 8

Esame ed esito della richiesta di accesso

- 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5.
- 2. L'Amministrazione comunale, esaminata la richiesta di accesso, ne dispone l'accoglimento, totale o parziale, il diniego o il differimento.

Art. 9

Accoglimento della richiesta

- 1. L'Amministrazione comunale dispone l'accoglimento della richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta è accolta.
- 2. Il provvedimento è comunicato all'interessato, specificando:
 - a) l'ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti, con l'indicazione del suo orario di apertura al pubblico;
 - b) il termine di 30 giorni entro cui deve essere esercitato il diritto di accesso.
- 3. Nei casi di cui all'art. 6 l'accoglimento della richiesta di accesso può essere comunicato all'interessato anche contestualmente alla presentazione della medesima. In tal caso la

comunicazione di cui al comma 2 è effettuata tramite annotazione in calce alla domanda di accesso ai documenti.

Art. 10

Diniego della richiesta

1. L'Amministrazione comunale dispone il diniego alla richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non è accolta.
2. Il provvedimento è comunicato al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, questa si intende denegata.

Art. 11

Differimento del diritto di accesso

1. L'Amministrazione comunale può disporre il differimento del diritto di accesso per salvaguardare sue specifiche esigenze, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, oppure quando sia necessario effettuare complesse ricerche in archivio.
2. Il diritto d'accesso è differito nei seguenti casi specifici:
 - a) per gli elaborati delle prove concorsuali fino all'approvazione della graduatoria;
 - b) per le offerte presentate nelle gare d'appalto o nei confronti concorrenziali, sino alla conclusione della gara;
 - c) per le proposte di adozione e di modifica degli strumenti urbanistici fino a che non siano state adottate con formale provvedimento.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Art. 12

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato attraverso la visione dei documenti, la trascrizione manuale degli stessi, l'estrazione di copia o l'esperimento congiunto di tali operazioni.
2. L'accesso è consentito ai documenti originali ed alle copie degli stessi.
3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, contraffarli o comunque alterarli in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

5. Qualora l'interessato ne faccia richiesta, la copia deve essere autenticata, previo pagamento dell'imposta di bollo.
6. Trascorsi inutilmente 40 giorni dalla data a decorrere dalla quale è disponibile la documentazione richiesta, l'accesso alla documentazione medesima è subordinato alla presentazione di una nuova richiesta.

Art. 13

Atti sottratti all'accesso

1. Fermo restando il diritto dell'interessato di accedere ai propri dati personali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il diritto di accesso è escluso nei seguenti casi indicati dall'articolo 32 bis, comma 1, della legge provinciale:
 - a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
 - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto in cui sia parte o possa divenire parte l'Amministrazione comunale;
 - b) atti defensionali dell'Amministrazione comunale;
 - c) corrispondenza inerente agli affari di cui alle lettere a) e b).
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge provinciale, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a) documenti relativi alla salute delle persone o concernenti condizioni psico-fisiche degli stessi;
 - b) documenti concernenti informazioni relative a singoli dipendenti, limitatamente alle notizie e ai dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;
 - c) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, di imprese e di gruppi;
 - d) documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e di associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;
 - e) segnalazioni ed esposti di privati, ad eccezione delle ipotesi in cui gli stessi siano stati utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

- f) documenti contenenti informazioni che riguardano l'attività di associazioni ed organizzazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari;
 - g) documenti relativi a rapporti alla Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;
 - h) documentazione relativa a liti in potenza o in atto, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio;
 - i) documenti relativi alle misure di sicurezza attuate dall'Amministrazione comunale;
4. Deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria agli stessi richiedenti per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. Restano fermi i casi di esclusione del diritto di accesso previsti da leggi speciali.
6. L'accesso agli atti non può essere rifiutato se è sufficiente differirlo.

Art. 14

Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge regionale, dallo Statuto comunale e dal Regolamento del consiglio comunale.
2. E' fatto divieto di utilizzare le informazioni e la documentazione ottenuta per fini diversi da quelli dell'espletamento del mandato.
3. Il rilascio di copia dei documenti non è soggetto al rimborso dei costi di riproduzione.

Art. 15

Gestori di pubblici servizi. Portatori di interessi diffusi

4. Il diritto di accesso si esercita, con le modalità previste dal regolamento, anche nei confronti delle società e dei concessionari ai quali è affidata la gestione dei pubblici servizi di interesse comunale.
5. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 16

Divieto di ostacolo all'esercizio dell'attività amministrativa

1. L'esercizio del diritto di informazione e del diritto di accesso in nessun caso può costituire ostacolo allo svolgimento dell'azione amministrativa e, in particolare, compromettere la speditezza, l'efficienza e l'economicità dell'attività dei pubblici uffici.
2. Qualora le continue e insistenti richieste presentate da una stessa persona ostacolino in buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale, il Segretario comunale, con proprio

provvedimento, può differire il rilascio degli atti.

3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Art. 17

Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro i provvedimenti di differimento o di diniego, espresso o tacito, del diritto di accesso l'interessato può presentare ricorso amministrativo *al Sindaco/alla Giunta comunale* la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa, l'interessato può rivolgersi al difensore civico, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 32 bis, commi 5 e 6 della legge provinciale.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.